

N. R.G. 2080/2018



TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
SEZIONE UNICA

Il Giudice, a scioglimento della riserva che precede,

OSSERVATO CHE

ai fini della concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, debba essere valutato, oltre alla pronta soluzione e/o al carattere documentale dell'opposizione, la sussistenza del *fumus bonis iuris* del credito azionato, richiedendo l'ordinanza *ex art.* 648 c.p.c. una valutazione di tipo cautelare;

RITENUTO CHE

l'opponente, sostanzialmente, contesta in relazione al diritto al rimborso dei buoni postali fruttiferi sottoscritti dalla sig.ra _____ i profili relativi al *quantum* di interessi dovuto dall'emittente per gli anni dal 21esimo al 30esimo dalla sottoscrizione;

circa tali interessi, va notato che in effetti dal tenore letterale del buono postale emerge l'annullamento dei tassi di interesse dal primo al ventesimo anno con sostituzione con quelli del d.m. del 13/6/1986, ma non anche di quelli relativi al periodo successivo;

considerato che non vi è contestazione del *quantum* dovuto a titolo di interessi per i primi venti anni;

atteso che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal D.P.R. n. 156/1973 il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti;

ritenuto che da ciò deriva che il contrasto tra le condizioni del saggio d'interesse apposte sul titolo e quelle stabilite da d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando prevalenza alle prime (Cass. SS. UU. 15.6.2007, n. 13979);

considerato che, allo stato e salva ogni eventuale e diversa valutazione all'esito della cognizione piena, sussiste il predetto *fumus boni iuris* in ordine al credito azionato con la domanda monitoria;

visti gli artt. 648 e 183, comma 6, c.p.c.;

P.Q.M.

concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;

assegna, su richiesta delle parti:

- 1) un termine di ulteriori **trenta giorni** – con decorrenza dal 31.12.2018 – per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
- 2) un termine di ulteriori **trenta giorni** per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
- 3) un termine di ulteriori **venti giorni** per le sole indicazioni di prova contraria.



rinvia, all'esito, per la discussione sui mezzi istruttori eventualmente richiesti dalle parti,
all'udienza del 4.4.2019, ore 10,00.

Si comunichi a cura della cancelleria.

L'Aquila, 20/12/2018

Il Giudice
Dott. Emanuele Petronio

